



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 1915)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 giugno 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'INDIA

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti"):

- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Richiamando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003 e scaduto il 19 maggio 2019;
- Tenendo conto dell'organizzazione di riunioni periodiche tra le Parti, come il Joint Defence Committee [Comitato congiunto di Difesa] e il Military Cooperation Group [Gruppo di cooperazione militare];
- Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti sarà regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco e mutuo rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale di entrambe le Parti. Il presente Accordo sarà attuato in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, con il diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 2 SETTORI DI COOPERAZIONE

1. La cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di difesa include i seguenti settori:



- a. Politica di sicurezza e difesa;
 - b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico, commercio di prodotti e servizi per la difesa;
 - c. Cooperazione industriale nel campo della difesa incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures;
 - d. Attività formative in campo militare;
 - e. Problematiche ambientali causate dalle attività militari;
 - f. Servizi di sanità militare, storia militare, sport militare;
 - g. Maritime Domain Awareness, aviazione militare;
 - h. Condivisione di informazioni nel campo della difesa in accordo con procedure da concordare tra Italia e India;
 - i. Ogni altro settore di interesse comune per le Parti.
2. La cooperazione può essere realizzata con le seguenti modalità:
- a. visite di delegazioni di enti civili e militari;
 - b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
 - c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
 - d. scambio di personale docente, nonché studenti di istituti militari;
 - e. partecipazione a corsi teorici, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze, a tavole rotonde e a simposi organizzati presso enti militari e civili della Difesa;
 - f. visite di navi ed aeromobili militari;
 - g. organizzazione di attività culturali e sportive;
 - h. supporto ad iniziative commerciali, incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures relative ai prodotti della Difesa, nonché servizi collegati a tematiche della Difesa;
 - i. ogni altra modalità da concordare tra le Parti.



ARTICOLO 3 ISTITUZIONI COMPETENTI

1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente "i Ministeri della Difesa delle Parti") sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze.
2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a:
 - a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] (JDC) e dei
 - b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

ARTICOLO 4 QUESTIONI FINANZIARIE

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente Accordo.
2. Tutte le attività svolte secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 5 COMPENSAZIONE DEI DANNI

Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entità.

ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Armamenti, munizioni, armi e sensori.

Conformemente alle rispettive legislazioni e politiche italiane e indiane, le Parti possono sviluppare cooperazioni nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella vendita, nelle politiche, nel controllo qualità, nella



manutenzione, nelle consulenze o in qualsiasi altra attività decisa congiuntamente riguardo agli equipaggiamenti, ai sistemi, alle piattaforme, alle parti di ricambio, agli hardware, ai software o a qualsiasi altra questione tecnica o commerciale preventivamente concordata.

Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito verso terze parti senza il previo consenso della Parte che ha originariamente fornito il materiale.

2. Modalità

Le attività di cooperazione risultanti da questo Articolo potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test, controllo qualità e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel settore tecnico;
- c. produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa e agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico e amministrativo, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In accordo con le rispettive legislazioni nazionali e con il diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto concerne la Parte italiana, in conformità alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'esecuzione di questo Accordo:

- a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale – inclusi i brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità con questo Accordo;
- b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera



incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

**ARTICOLO 8
SICUREZZA
DELLE
INFORMAZIONI
CLASSIFICATE**

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza o da altra Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica italiana	Corrispondente (in inglese)	Per la Repubblica d'India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è permesso al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.



6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, senza alcun riferimento a terze Parti o entità internazionali.

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.



**ARTICOLO 12
EMENDAMENTI**

1. Il presente Accordo può essere emendato per iscritto di comune intesa.
2. Gli emendamenti entrano in vigore secondo quanto specificato all'articolo 11 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.


**ARTICOLO 13
EFFETTI**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando all'altra Parte la sua intenzione. La terminazione di questo Accordo sarà effettiva novanta (90) giorni dopo la ricezione della menzionata notifica.
3. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i programmi e le attività in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprietà intellettuale e il trattamento dei dati personali, previsti dallo stesso, a meno che non sia concordato diversamente dalle Parti.
4. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese avrà la prevalenza.


IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9/10/2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'INDIA



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

**ON CO-OPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India (hereinafter individually referred to as the “Party” and collectively as the “Parties”):

- Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- Recalling the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, done at New Delhi on 3rd February 2003, and expired on May 19th 2019;
- Considering the establishment of regular meetings between the Parties, such as a Joint Defence Committee and Military Cooperation Group;
- Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- Confident that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties,


have agreed as follows:

ARTICLE 1 PRINCIPLES AND AIMS

Cooperation between the Parties shall be governed by the principles of equality, reciprocity, mutual interest and mutual respect for sovereignty and territorial integrity of both Parties. This Agreement shall be implemented in accordance with their respective domestic legislations, applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy’s membership of the European Union.

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION

1. Bilateral defence co-operation between the Parties may encompass the following areas:
 - a. Security and defence policy;
 - b. Research and development in defence technology, logistic support,

- and trade of defence products and services;
 - c. Defence industrial cooperation including co-development, co-production and setting up of joint ventures;
 - d. Education in the military field;
 - e. Environmental issues related to military activities;
 - f. Military medical services, military history, military sport;
 - g. Maritime Domain Awareness, military Aviation;
 - h. Sharing of defence information in accordance with the procedure to be agreed upon between Italy and India;
 - i. Any other fields of common interest to the Parties.
2. The co-operation may take place as follows:
- a. meetings between delegations of civilian and military agencies;
 - b. exchange of experiences between experts of the Parties;
 - c. meetings between Defence Institutions representatives;
 - d. exchange of lecturing personnel, as well as of students from military Institutions;
 - e. participation in theoretical courses, orientation periods, seminars, conferences, roundtable discussions and symposiums, offered in military and civilian Defence establishments;
 - f. visits of military ships and aircraft;
 - g. organization of cultural and sporting activities;
 - h. support to the commercial initiatives including co-development, co-production and joint ventures related to Defence products and services linked to Defence matters;
 - i. any other modality to be agreed between the Parties.
- 

ARTICLE 3 COMPETENT INSTITUTIONS

1. The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India (hereinafter collectively referred to as “the Ministries of Defence of the Parties”) are the competent Institutions for the implementation of this Agreement. They may have bilateral consultations, alternately in Italy and in India, or by using video conference facilities.
2. The Agreement envisages high exchanges in the Ministry of Defence of the two Parties at appropriate levels. These Exchanges may include, but are not limited to:
 - a. Annual Joint Defence Consultative (JDC) meeting and a
 - b. Joint Working Groups (JWG) on Ships and Submarine.

ARTICLE 4 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement.
2. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds by the parties.

ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

The Parties shall settle any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement by mutual agreement without reference to any Third Party or entity.

ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE PRODUCTS

1. Armaments, ammunition, weapons and sensors.

In accordance with Italian and Indian legislations and policies, the Parties may co-operate in design, development, production, sale and policies, quality assurance, maintenance, consultations or any other mutually agreed activity with regard to defence equipment, systems, platforms, spare parts, hardware, software or any other mutually agreed technical or commercial matter.

The Parties undertake not to re-export the acquired material to third parties without the previous consent of the Party that originally provided the material.

2. Modalities

Co-operation activities resulting from this Article may take the following modalities:

- a. scientific research, test, quality control and design;
- b. exchange of experiences in the technical sector;
- c. production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. support to the Defence industries and governmental Bodies in order to cooperate in the field of the production of military products.

The Parties will offer mutual technical and administrative support, in order to promote the implementation of this Agreement, by the industries and / or the organizations concerned, as well as of the contracts signed under the provisions of this Agreement.

ARTICLE 7
INTELLECTUAL PROPERTY AND PERSONAL DATA
PROCESSING

According to their national legislation and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property – including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the party who provided this information.

**ARTICLE 8
SECURITY OF
CLASSIFIED
INFORMATION**

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information shall be transferred only through government - to government channels approved by the Competent Security Authority or other Authority designated by the Parties.
4. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Republic of India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.
7. Transfer to third parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, which are not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be negotiated by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties.

ARTICLE 9 SUPPLEMENTARY ARRANGEMENTS

With regards to any particular matter covered by the provisions of this Agreement, the Ministries of Defence of the Parties may enter into separate Supplementary arrangements of a general or specific nature as would, in their opinion, promote the effective implementation of this Agreement. Any supplementary arrangement concluded by the Ministries of Defence of the Parties in accordance with the provision of this Article come into effect upon signature.

ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation and/or the implementation of this Agreement shall be solved through direct consultations between the Parties, without reference to any third party or international entity.

ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties will inform each other of the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 12 AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended by written mutual consent.
2. The amendments shall enter into force as specified in Article 11 (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.


**ARTICLE 13
EFFECTS**

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.
2. One of the Parties may terminate this Agreement by notifying to the other Party of its intention. The termination shall be effective ninety (90) days after the receipt of the mentioned notification.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities, security of classified information, intellectual property, and personal data processing under this Agreement, unless otherwise agreed upon by the Parties.
4. In case of divergence in interpretation, the text in English language shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome on 9/10/2023 in two originals, each in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

